

Spett.le Provincia di Lecce
Servizio di Tutele Politiche
Ambientale e Transizione
Ecologica

E p.c. Spett.le ARPA Puglia
DAP Lecce

OGGETTO: Integrazioni- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente progetto per la realizzazione e l'esercizio un impianto fotovoltaico della potenza di picco di 6,22 MWp. Denominato "Lecce 1 ", da installare a terra su strutture ad inseguimento monoassiale in territorio del Comune di Cavallino (LE).*

Proponente: COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l. (P.IVA 15326641006) - Roma (RM), Viale Pasteur 78, CAP 00144.

Risposta alla nota prot.n 0003850/2023 del 30/01/2023 (ARPA PUGLIA)

Spett.le Amministrazione,

il sottoscritto Adriano Satta, in qualità di legale rappresentante della società (di seguito "Società") Costa Solar Italy 003 S.r.l. (P.IVA: 15492421001), con sede legale in Roma, Viale Pasteur 78, con la presente comunicazione è a riscontrare la nota dell'ARPA Puglia, pervenuta alla Società con protocollo della Provincia n. 0003850/2023 del 30/01/2023 e, al tal fine, si precisa, preliminarmente ed in sintesi, che l'impianto oggetto di disamina:

- è un impianto agrivoltaico progettato nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali;
- è destinato ad essere realizzato in area agricola idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021;
- non intercetta aree inidonee ex r.r. 24/2010.

A fronte di tanto è sin d'ora d'obbligo rilevare che l'impianto oggetto di disamina avrebbe dovuto essere valutato secondo criteri che non sono quelli di valutazione dei normali impianti fotovoltaici a terra e tenendo conto della sua inidoneità a determinare la sottrazione di suolo agricolo e, per l'effetto, lo snaturamento del contesto in cui è destinato ad essere insediato.

Tanto brevemente premesso, si afferma nella nota:

"Fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale negativa, già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 49038 del 08.07.2021 e successivamente confermata (prot. n. 9107 del 08.02.2022), si esprime parere in merito esclusivamente al PMA disponibile, così come richiesto dall'A.C.."

1. Appare quanto meno "incomprensibile" come l'Ente, nel riconfermare la valutazione ambientale negativa, possa rimanere ancorato ad una rappresentazione normativa e giurisprudenziale che dal 08-07-2021, allorché esprime il primo parere, è stata ampiamente mutata a seguito di più provvedimenti del legislatore nazionale e regionale, dei vari tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato in una formulazione tale da superare le motivazioni addotte dall'ente e i temi che le sottendono.

Si citano a riguardo:

- La legge del 29.7.2021, n. 108 (decreto Semplificazioni);

- il “rapporto ambientale” che correda la “proposta di programma regionale F.E.S.R.-F.S.E.+ 2021-2027” del 20-04-2022;
- la Legge 27 aprile 2022, n. 34 (Decreto Energia);
- Le linee Guida sull’agrivoltaico del MITE del 27-06-2022.

A questi si aggiungono le recenti sentenze n. 1267/2022, n. 1583/2022, n. 1586/2022, n. 1585/2022, n. 1584/2022, n. 1750/2022 e n. 1799/2022 del T.A.R. Puglia Lecce -Sez. I- e del Consiglio di Stato n. 216/2022.

Tutte insieme, le nuove norme, le sentenze sopraggiunte e i nuovi sistemi regolatori prima citati, intervengono per superare e affermare la piena legittimità di quegli aspetti che invece l’Ente riporta come ostativi alla costruzione di impianti agrivoltaici ed in particolare per l’impianto in oggetto.

In sintesi, le richiamate norme e le numerose sentenze affermano che:

- Sono aree idonee, a determinate condizioni, anche le aree agricole (art. 20 comma 8 c-quater D.Lgs 199/2021);
- Per gli impianti agrivoltaici sino a 20 Mw la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è elevata a 20 MW (art. 6 comma 9 bis D.Lgs 199/2021);
- Non è possibile aprioristicamente e genericamente affermare che un’area (anche se area non idonea) non è idonea all’istallazione di impianti fotovoltaici e ancor più agrivoltaici ma che deve essere soggetta a specifica e diretta valutazione ambientale (sentenza del Consiglio di Stato n. 216/2022);
- Esiste una netta distinzione in termini di impatti (in particolare sul consumo del suolo e sull’interruzione dell’attività agricola) tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici (sentenze del TAR Lecce n. 1267/2022, n. 1583/2022, n. 1586/2022, n. 1585/2022, n. 1584/2022, n. 1750/2022 e n. 1799/2022);
- La definizione di impianti agrivoltaici (Linee guida del MITE) risponde a dei precisi requisiti geometrici, funzionali ed economici in cui si ritrovano anche i distinguo con gli impianti fotovoltaici tradizionali;
- proprio le caratteristiche che depongono nel senso della necessità di distinguere gli impianti agrivoltaici dai classici impianti fotovoltaici a terra depongono nel senso della inapplicabilità ai primi della normativa del P.P.T.R. e sull’I.P.C. calibrata sui secondi;

ciò nonostante, l’Ente ritiene ancora valide le generiche e generalizzate considerazioni fatte nella nota di cui al protocollo della Provincia di Lecce N.0028965/2021 del 09/07/2021 (Parere ARPA del 08-07-2021) in cui afferma:

“L’impianto Fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile..... dove si limita l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l’integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane).”

non tenendo conto che il del D.Lgs 199/2021, entrato in vigore il 15/12/2021, individua criteri per i quali **l’area di progetto, ex lege, è idonea all’istallazione di impianti agrivoltaici** (come attestato nell’elaborato AQ11478_StudiInserimentoUrbanistico_a).

Si rileva inoltre, che alla motivazione, innanzi riportata nulla aggiunge su quali possano essere gli elementi di contrasto dell’impianto di progetto con le linee guida del PPTR che, quand’anche applicabili agli impianti agrivoltaici, come riferisce lo stesso Ente, “favoriscono” l’istallazione di impianti fotovoltaici in contesti differenti dal suolo agricolo ma non ne vietano l’istallazione.

Nulla aggiunge circa la valutazione degli impatti ambientali sulle varie componenti in riferimento allo specifico progetto, come invece viene trattato nello Studio di Impatto ambientale allegato, e del quale nulla riferisce.

La valutazione dell'ente si origina da un convincimento tale che, a prescindere del tipo d'impianto, in virtù degli obiettivi del PPTR, in aree agricole non debbano essere realizzati impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Se così fosse sarebbe in netto contrasto con la normativa vigente e con gli orientamenti del consiglio di Stato e del TAR di Lecce.

A riguardo si ribadisce, contestando la motivazione dell'ente nella forma e nel merito, quanto segue:

- a) essendo l'area ex lege idonea all'installazione di impianti agrovoltaici le linee guida del PPTR e i suoi obiettivi non possono superare i dettami legislativi;
- b) tanto nella prima che nella seconda nota non vi è traccia di una valutazione ambientale specifica e diretta da parte dell'ente per il progetto in esame e il parere avverso espresso si limita ad osservare che il progetto è collocato in area agricola e in quanto tale in contrasto con il PPTR;
- c) non vengono segnalate le criticità inerente agli impatti sulle singole componenti ambientali, come rappresentate nella SIA, privando il proponente della possibilità di individuare e proporre possibili miglioramenti per rendere l'opera realizzabile.

Inoltre, si rileva che l'ente nell'esprimere la propria valutazione non prende in considerazione quanto affermato dal TAR Lecce (**sentenza n. 1584/2022 del 12-10-2022**) allorché censura un analogo parere espresso dallo stesso ente.

La sentenza di cui sopra tratta, appunto, la questione sollevata sia dell'ente, che dalla regione che dalla Provincia, circa l'inadeguatezza del PPTR a valutare impianti agrovoltaici.

La sentenza richiamando (punto 22) le motivazioni contenute nei pareri degli enti di cui sopra (punto 24) sul rapporto tra PPTR e impianti fotovoltaici espresso nel modo in cui segue:

“si ritiene che l'intervento progettato, riconducibile al sito del campo fotovoltaico, alle cabine, ed al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati”.

oppone che (punto 26):

“Ancora, è del tutto inconferente il richiamo alle previsioni di cui all'art. 4.4.1 del PPTR, che a detta della Provincia (e prima di essa, della Regione) costituirebbero ulteriore elemento di criticità del progetto in esame. Sul punto, riprendendo quanto già affermato da questa Sezione con le sentenze nn. 586/22 e 1267/22, deve ribadirsi che tale normativa tecnica è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è del tutto anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali sopra indicate (cfr. punti 11 e ss.), che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento. Non si vede pertanto come una normativa tecnica del tutto anacronistica (art. 4.4.1 PPTR) – e ciò a maggior ragione dopo l'emanazione della citata previsione di cui all'art. 20 co. 8 lett. c-quater d. lgs. n. 199/21, che in uno al successivo art. 22, ha completamente modificato, sia pure pro futuro (ma con previsioni che non possono essere ignorate in questa sede), l'assetto normativo di riferimento – possa essere assunta ad “architrave” del diniego. Architrave del tutto sterile, in quanto dimentica della profonda,

strutturale differenza esistente tra il fotovoltaico classico e l'agrivoltaico, nei termini sopra chiariti (cfr. supra, punti 6 e ss.)."

Inoltre, il TAR di Lecce si è espresso più volte, nel periodo tra ottobre e dicembre 2022, per chiarire che sostanziale è la differenza tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici (sentenza n. 1267/2022, n. 1583/2022, n. 1586/2022, n. 1585/2022, n. 1584/2022, n. 1750/2022 e n. 1799/2022) affermando che:

"mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico ... la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola";

- che <<- nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell'attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green); - nell'agrivoltaico, invece, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario "ibrido" tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono. Pertanto, ... non di rapporto di genus ad species può parlarsi nel caso in esame, ma di progressiva gemmazione di un istituto "nuovo" (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria>>;

e che:

"non si può sic et simpliciter ricondurre gli impianti agrivoltaici all'ambito del fotovoltaico puro";

a riguardo si osserva e che:

- a) pur riconoscendo che le sentenze non hanno valore di legge, nell'ambito dei "principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione" richiamati all'art. 97 della Costituzione Italiana, non è corretto che rimanga inascoltato non un singolo pronunciamento ma reiterati pronunciamenti, e quindi di un orientamento prevalente, espresso da quell'istituto che potrebbe essere chiamato ad esprimersi su un eventuale ricorso in merito alla medesima questione
- b) non può essere ignorata la recente normativa nazionale, in particolare quanto disposto dal D.Lgs. n. 199/2021 art. 20 comma 8 c-quater, in cui si afferma che le aree agricole, in particolari condizioni, sono aree idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Quelle stesse condizioni che ricorrono per l'impianto in questione come attestato nell'elaborato AQ11478_StudioInserimentoUrbanistico_a (Inquadramento Aree di Impianto Aree Idonee (D.LGS N°28 DEL 3/03/2011 – D.LGS N°199/2021.) integrato al progetto in data 19-12-2022 e trasmesso in pari data all'ente. Nell'elaborato AQ11478_StudioInserimentoUrbanistico_a (Inquadramento Aree di Impianto Aree Idonee (D.LGS N°28 DEL 3/03/2011 – D.LGS N°199/2021.) si attesta che l'area di impianto è area idonea alla installazione di impianti agrivoltaici ai sensi dell'art. 6 comma 9bis del D.Lgs 28/2011 e del art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs 199/2011).

2. Nel confermare il parere espresso con nota prot. ARPA Puglia n. 49038 del 08.07.2021 e successivamente confermata (prot. n. 9107 del 08.02.2022), l'ente conferma anche le considerazioni sull'alternativa zero e cioè:

"che l'opzione zero consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente, anche tenuto conto che, se si realizzasse il progetto, si costruirebbe un impianto non necessario allo sviluppo di quel territorio e della tutela ambientale."

Ribadendo una visione contraria agli indirizzi normativi e regolatori di livello, mondiale, europeo, nazionale e regionale. Contraria a gran parte della letteratura scientifica. Contraria al pensiero prevalente. Propone una visione personalistica e soggettiva, pericolosamente politica; non pertinente ad una valutazione tecnica. Del resto, nella misura in cui, come già rilevato, l'impianto oggetto di disamina non determina la sottrazione di suolo agricolo e, per l'effetto, lo snaturamento del contesto in cui è destinato ad essere insediato, è evidente come la sua realizzazione non sia incompatibile con la tutela dell'ambiente e non pregiudichi in alcuna maniera lo sviluppo del territorio.

Per quanto espresso nei punti 1) e 2) di cui sopra si contesta integralmente, nei contenuti e nella forma, la rinnovata valutazione ambientale negativa già espressa dall'ente con nota n.49038 del 08.07.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. 9107 del 08.02.2022 in quanto:

- a) l'ente nelle tre note (n.49038 del 08.07.2021, n. 9107 del 08.02.2022, gennaio 2023) articola la valutazione ambientale negativa in tre soli punti le cui motivazioni non trovano corrispondenza nella normativa di riferimento, negli orientamenti prevalenti e sono espresse in maniera generica e generalizzata:
 1. **compatibilità ambientale:** la valutazione negativa viene espressa_ maniera generica e generalizzata, non circostanziata per il progetto in esame, si riferisce ad un principio per il quale qualsiasi impianto fotovoltaico o agrivoltaico di analoghe caratteristiche, in qualsiasi area della regione Puglia non è realizzabile stante la vigenza del PPTR.
 2. **impatti cumulativi:** interpreta il calcolo dell'IPC e la verifica dei requisiti A e B per gli impatti cumulativi non in linea con quanto prescritto e riportato nella D.D.G 162/2014;
 3. **opzione zero:** la valutazione espressa si riferisce ad opere differenti da quelle in progetto (Impianti fotovoltaici) e prospetta soluzioni non in linea con il parere prevalente che potrebbero trovare spazio e legittimità in un giudizio "politico" ma non in uno tecnico;
- b) non tiene conto delle integrazioni trasmesse in data 19-12-2022 in cui si attesta che l'area di impianto ricade in aree idonee per legge (art. 20 comma 8 c-quater d.Lgs 199/2021) ad ospitare impianti fotovoltaici e agrivoltaici sino a 20 Mw;
- c) La valutazione ambientale negativa non tiene conto degli orientamenti prevalenti, delle indicazioni normative circa la distinzione tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici e dei differenti effetti che ciascuno di loro ha sulle varie componenti ambientali;

1. Natura agrivoltaica dell'impianto di progetto

Nonostante in più riprese (agosto 2022 e dicembre 2022) la scrivente ha introdotto elementi migliorativi del progetto con implementazioni dello stesso in termini agrivoltaici e avesse documentato (dicembre 2022 elaborato AQ1I478_AnalisiPaesaggistica_a) , per le opere in progetto, il rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida del MITE affinché un impianto possa definirsi agrivoltaico, l'ente nella ultima nota di gennaio 2023 afferma che:

"Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l'impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica", e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico."

E lo fa senza riferire quali siano i requisiti riportati nelle Linee guida del MITE che il progetto non rispetta atteso che, nell'elaborato AQ1I478_AnalisiPaesaggistica_a trasmesso all'ente in data 19/12/2022 tramite PEC, è dimostrato che l'opera in progetto rispetta i requisiti:

- Requisito A (A1+A2) -

- Requisito B (B1+B2)
- Requisito C
- Requisito D2
- Requisito E1+E2

Si attesta cioè che l'impianto in questione, ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica, risulta essere:

- Un impianto agrivoltaico tale da "adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;" (**Requisito A**)
- Un impianto agrovoltaico "esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale"; (**Requisito B**)
- Un impianto agrovoltaico che "adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli (**Requisito C**)
- Un impianto agrovoltaico "dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate" nonché "dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici" (**Requisito D+E**)

Ai fini della verifica dei requisiti dell'agrovoltaico per il progetto in questione, per quanto l'ente esprime nella citata nota, sembra che non abbia proceduto ad eseguire il confronto dei parametri di progetto con quelle delle linee guida privilegiando un giudizio di pura "sensazione" non applicabile, tra l'altro, al progetto in esame. Se così non fosse l'assenza di qualsiasi motivazione, pur dovute, priva il proponente dell'opportunità di offrire chiarimenti o miglioramenti utili al raggiungimento dei requisiti.

2. Impatti cumulativi

L'ente per quanto riguarda gli impatti cumulativi, a seguito della nota integrativa della scrivente del 19/12/2022 con cui sono stati trasmessi gli elaborati (AQ11478_DocumentazioneSpecialistica_b, AQ11478_DocumentazioneSpecialistica_19_REV3), conferma le considerazioni sul calcolo dell'I.P.C. riportate nella nota n. 49038 del 08.07.2021 e successivamente confermata (prot. n. 9107 del 08.02.2022).

A riguardo, fermo restando quanto già rilevato in ordine all'impossibilità di ritenere applicabile agli impianti agrivoltaici la normativa sull'I.P.C. calibrata sui classici impianti fotovoltaici a terra (e presa in considerazione dalla Società proponente in spirito collaborativo e per completezza di esposizione e valutazione), si contesta all'ente la errata applicazione della d.D.G 162/2014 posta in essere per la valutazione degli impatti cumulativi in relazione al criterio A e al criterio B.

Criterio A

Si contesta il calcolo proposto dall'ente per la valutazione del IPC con il criterio A in quanto che pone a confronto impianti fotovoltaici con impianti agrovoltaici che determinano, secondo il parere prevalente, impatti di natura totalmente diversi proprio sul suolo che, secondo la D.D.G. 162/2014, è la componente di riferimento per l'IPC.

Quindi si osserva che in assenza di impianti omogenei come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce durante la pronuncia della sentenza (numero di registro generale 481

del 2021) gli impatti cumulativi vanno misurati solo tra progetti “analoghi tra loro” e che per il progetto in questione nel raggio AVA non sono presenti impianti agrovoltaici.

Prescindendo da questo aspetto interpretativo si contesta l’introduzione, nella formula di calcolo dell’IPC, di valori chiaramente esclusi dalla D.D.G 162/2014.

Ossia si contesta con forza la formula applicata dall’ente nell’applicare il criterio A dove ricomprende, nel definire il dominio dell’area SIT, anche l’impianto di progetto.

Nella D.D.G. 162/2014 **al paragrafo 2** si definisce:

“Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli insistenti cumulativamente a carico dell’iniziativa oggetto di valutazione è definito da opportuni sottoinsiemi”

e gli impianti del sottoinsieme sono individuati come di tipo **S, A e B** dove sempre al paragrafo 2 sono definiti come:

- **Sono di tipo A** quelli oltre la soglia della AU ed entro la soglia dell’assoggettabilità a VIA già dotati di titolo autorizzativo, AU o VIA, autorizzati alla costruzione ed esercizio”;
- **Sono di tipo B** gli impianti, sottoposti all’obbligo di Verifica di Assoggettabilità a VIA o a VIA provvisti di titolo di compatibilità ambientale;
- **Sono di tipo S** gli impianti, non soggetti ad AU, di cui risultano iniziati i lavori di realizzazione. Nel dominio di valutazione AVA dell’impianto in questione ricade solo l’impianto F/CS/L294/1.

A riguardo va segnalato che la D.D.G 162/2014 chiarisce, senza tema di smentita, che per la determinazione degli impianti cumulativi va preso **“il novero di quelli insistenti cumulativamente a carico dell’iniziativa oggetto di valutazione”** rientranti nei domini A, S, B.

Dovendo prendere in considerazione il **“il novero di quelli insistenti cumulativamente a carico dell’iniziativa oggetto di valutazione”** si esclude l’iniziativa presa in considerazione.

La D.D. 162/2014, inoltre, definisce la S_{IT} come:

$$S_{IT} = \Sigma (\text{Superfici Impianti Fotovoltaici appartenenti al Dominio di cui al par.fo 2}) \text{ in m}^2;$$

Pertanto, ai sensi della D.D.G. 162/2014 il combinato disposto della definizione della S_{IT} di cui sopra con la definizione del dominio di cui al paragrafo 2 prima richiamati restituisce, per il progetto in esame, un valore del IPC pari a 1,9 e quindi inferiore a 3 e perciò inferiore ai limiti previsti dalla D.D.G. 162/2014.

Quanto sopra è meglio sintetizzato nella tabella seguente:

| Impianti ricadenti nel dominio | Sup. (mq) | SIT | R(m) | RAVA (m) | Area non idonee (mq) | AVA (mq) | IPC% |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------------------|--------------|------|
| Impianti fotovoltaici | 58 830,40 | 58 830,40 | 165,49 | 992,97 | - | 3 096 000,00 | 1,90 |
| SI | 86 000,00 | | | | | | |

In conclusione, si ribadisce che il valore corretto dell’IPC è 1,9 definito come rappresentato nella tabella seguente.

Invece l’ente propone un calcolo della S_{IT} che somma alle superfici degli impianti appartenenti ai domini A, B, S anche la superficie della **“iniziativa oggetto di valutazione”** che conduce erroneamente ad un valore dell’IPC pari a 5,8.

Per quanto sopra, in relazione alla valutazione degli impatti cumulativi, si ribadisce che l’opera di progetto rispetta entrambi i criteri A e B nei termini e nei modi previsti dalla D.D.G. 162/2014.

Criterion B

La D.D.G 162/2014 prevede l'applicazione del criterio B tra impianti fotovoltaici e impianti eolici e non come afferma l'ente tra impianti fotovoltaici e impianti fotovoltaici.

In riferimento alla applicazione del criterio B si rileva che con la D.D.G 162/2014 “- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, si approvano “le direttive tecniche esplicative delle disposizioni di cui all'allegato tecnico della DGR n. 2122 del 23/10/2013.”

Non vi è dubbio, pertanto, che in essa e non altrove, vanno ritrovate le formule applicative e le note esplicative della loro applicazione in relazione alla valutazione degli impatti cumulativi.

Al capitolo 3-V “tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo” della D.D.G 162/2014 è riportato il criterio B, applicabile nel caso di co-presenza di impianti eolici e fotovoltaici, come evidenziato nella tabella che di seguito si riporta.

SOTTOTEMA I- CONSUMO DI SUOLO – IMPERMEABILIZZAZIONE (SOIL SEALING)

| <i>incroci possibili</i> | FOTOVOLTAICO | EOLICO |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| FOTOVOLTAICO | CRITERIO A | CRITERIO B |
| EOLICO | CRITERIO B | CRITERIO C |

Figura 20: Tabella riassuntiva di cui al capitolo 3-V della D.D.G 162/2014

è evidente che tale tabella indica che il criterio B va applicato solo tra impianti fotovoltaici e impianti eolici e quindi il limite dei due Km deve ricercarsi tra questi due tipi di impianti. Non si comprende come la tabella, ma in realtà tutto l'assetto della D.D. 162/2014, possa indicare che il criterio B trovi applicazione anche tra impianti fotovoltaici e impianti fotovoltaici come invece sostiene l'ente.

Ai sensi della D.D. 162/2014, Il criterio B si riferisce esclusivamente alla distanza tra impianto fotovoltaico e impianto eolico, tale criterio non risulta applicabile al procedimento in esame poiché nel raggio di 2 km dall'impianto di progetto non sono presenti impianti eolici.

3. PMA

Facendo seguito alla nota di cui al protocollo della A.C. n. 3850/2023 del 30/01/2023 si è provveduto ad integrare il PMA secondo quanto richiesto. Si allega in tal senso il documento:

- AQ11478_StudioFattibilitàAmbientale_a_Rev1.pdf

Milano, 02/03/2023

Adriano Satta

